

LAVORO A PROGETTO E TUTELE

Ai collaboratori a progetto non mancano tutele di tipo normativo, economico, previdenziale e assicurativo.



LAVORO A PROGETTO E TUTELE

Ai collaboratori a progetto non mancano tutele di tipo normativo, economico, previdenziale e assicurativo.

Il lavoratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti. Egli tuttavia non può svolgere attività in concorrenza con i committenti né diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla loro organizzazione, né compiere atti che possano danneggiare l'attività dei committenti.

Ai lavoratori a progetto non è applicato il principio della retribuzione sufficiente: il compenso corrisposto al lavoratore a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e deve tener conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei CCNL di riferimento.

Eventi quali malattia, infortunio e gravidanza non comportano l'estinzione del rapporto di collaborazione ma la sua sospensione.

In caso di malattia e infortunio la durata del contratto non viene prorogata e pertanto esso si estingue alla scadenza. Tuttavia, il committente può recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a 1/6 della durata stabilita nel contratto, nel caso in cui la durata sia determinata, ovvero superiore a 30 nel caso di contratti di durata determinabile. Il co.co.pro. interessato all'evento della malattia e qualora vi sia effettivamente astensione dal lavoro, a determinate condizioni, fa domanda di integrazione economica all'INPS entro il termine di prescrizione di un anno.

In caso di maternità, la durata del contratto è prorogata per un periodo di 180 giorni. Le lavoratrici a progetto non possono prestare attività lavorativa durante i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto. Con la contribuzione all'INPS dello 0,72% le co.co.pro. hanno diritto a una indennità di maternità previa domanda alla competente Gestione separata.

Anche il contratto di collaborazione coordinata e continuativa rientra nell'ambito delle situazioni meritevoli di dispensa dal servizio militare o sostitutivo civile.

Ai lavoratori a progetto non si applica il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali e pertanto il mancato o irregolare versamento dei contributi obbligatori impedisce la corresponsione delle prestazioni di previdenza e assistenza, le stesse spettano qualora i contributi siano correttamente versati.